

LICIA CALIFANO

REGIONI E DIRITTO COMUNITARIO

SOMMARIO

1. *Il nuovo quadro dei rapporti Regioni – Unione europea tracciato con la riforma del Titolo V della Costituzione e attuato (timidamente) con la legge n. 11/2005.* 2. *La partecipazione regionale alla fase ascendente delle politiche comunitarie.* 3. *Le competenze regionali di attuazione delle norme comunitarie.* 4. *Osservazioni conclusive.* 5. *Tabella comparativa.*

**1. *Il nuovo quadro dei rapporti Regioni – Unione europea tracciato con la riforma del Titolo V della Costituzione e attuato (timidamente) con la legge n. 11/2005***

La riforma del Titolo V della Costituzione ha profondamente modificato i rapporti tra potestà legislativa statale e regionale; analogamente al criterio di riparto delle competenze tra centro e periferia adottato nei modelli federali, il nuovo testo dell'art. 117 Cost. enumera le materie di competenza statale, piena o ripartita, rimettendo alle Regioni tutte le altre.

La legge statale diviene così una fonte a competenza limitata, mentre quella regionale assume carattere residuale ed una competenza potenzialmente generale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Se, come recentemente sottolineato (cfr. M. LUCIANI, *L'autonomia legislativa*, in *Le Regioni*, n. 2/3, 2004, 355 ss.) una sola chiave di lettura interpretativa non è in grado di cogliere i troppi, e spesso sovrapposti, significati della più recente giurisprudenza costituzionale, quantomeno sul piano teorico e astratto, la principale affermazione di discontinuità rispetto al precedente quadro costituzionale sta riassuntivamente nella sentenza n. 1/2004 laddove si afferma (riprendendo peraltro spunti già rintracciabili in altre sentenze) che “la legge costituzionale n. 3/2001 ha mutato l'ordine dei rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale, nel senso che la potestà legislativa dello Stato sussiste solo ove dalla Costituzione sia ricavabile un preciso titolo di legittimazione”. Affermazione che rappresenta l'interpretazione corretta e fedele, esente, cioè, da intenti conservativi, di quella inversione del precedente modello di ripartizione delle competenze per materia.

Ma, anche nelle materie di competenza concorrente ai sensi del III comma dell'art. 117 Cost., lo Stato “deve limitarsi alla predisposizione di un principio di disciplina, che la Regione possa svolgere nell'esercizio delle competenze legislative ad essa

Ed è a questa premessa che deve collegarsi la previsione della pari sottoposizione della legge statale e regionale “ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117, comma I, Cost).

Il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto comunitario si impone con eguale forza alla potestà legislativa sia statale che regionale, costituzionalizzando, così, il rapporto diretto fra regioni e diritto comunitario.

Certo, si tratta di una previsione che, come da più parti si è fatto notare, non rappresenta una novità quanto, piuttosto, la formalizzazione di un limite già ricavabile nel nostro ordinamento; una norma ricognitiva di un insieme di regole e principi già definiti dalla legge ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale ed ormai già da tempo operanti. Ciò nondimeno va considerata l’innovatività comunque insita in un radicamento costituzionale del processo di integrazione comunitaria, così come le potenzialità che la previsione dell’art. 117, comma I, Cost. è idonea a produrre inserita nel contesto di una riforma che, sia pure con i suoi non pochi limiti, è finalizzata ad una ridefinizione complessiva del ruolo dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Continuità e innovatività, in questa prospettiva, vanno commisurate non solo e non tanto alla disposizione in sé, quanto piuttosto alla coerenza delle politiche istituzionali d’attuazione ed alla previsione di procedure di sostanziale coinvolgimento delle Regioni così come di raccordo fra le stesse.

È chiaro, infatti, che la trasposizione a livello costituzionale da un lato produce la stabilizzazione di tale disciplina, dall’altro, specie in presenza di formule ampie e generiche, rischia di frenare la capacità evolutiva del sistema nella misura in cui il legislatore, invece di cogliere gli spazi di novità, ne propone piuttosto una lettura minimalista.

Per altro verso il nuovo impianto costituzionale individua due distinti momenti di intervento: *a*) quello dei rapporti dello Stato con l’Unione europea da una parte, riservati alla potestà legislativa statale esclusiva, e dei rapporti delle Regioni con l’Unione europea dall’altra, assegnati invece alla competenza legislativa regionale concorrente; *b*) quello dell’attività diretta alla formazione (c.d. fase ascendente) ed alla

---

spettanti” (sentt. nn. 12 e 13/2004). La giurisprudenza è cioè orientata ad accogliere il principio che la disciplina statale di dettaglio deve ritenersi lesiva delle attribuzioni regionali (sent. n. 4/2004) e, dunque, almeno in linea teorica, affetta da una radicale illegittimità (già nella sent. n. 282/2002).

attuazione (c.d. fase discendente) degli atti comunitari che, con tutta evidenza, fa riferimento ad una pluralità indistinta di materie, in rapporto all'oggetto di ciascun singolo atto comunitario.

Resta infine egualmente riservata alla legge statale la determinazione delle "norme di procedura" necessarie per disciplinare la partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari ed alla loro attuazione, così come l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

È in questo quadro normativo di riferimento che si muove la legge n. 11 del 2005, "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*", che rappresenta uno dei provvedimenti attuativi del nuovo Titolo V, mentre per gli altri aspetti il Governo aveva già optato per una legge "generale" quale la n. 131/2003.

Per i profili relativi ai rapporti tra regioni ed Unione europea, il Parlamento italiano dunque ha optato per una legge *ad hoc*, in ciò certamente facilitato dalla esistenza di una previgente disciplina della materia contenuta nella legge n.86/1989 (meglio nota come legge La Pergola) – e sue successive modificazioni – espressamente abrogata dal nuovo testo di legge.

Analogamente alla precedente disciplina, il nuovo testo normativo è espressamente finalizzato al tempestivo adempimento degli obblighi di derivazione comunitaria (cui si provvede attraverso la previsione della fase discendente) nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza e di trasparenza, cui si aggiunge un'articolata definizione del procedimento da seguire per la formazione dell'orientamento italiano in vista dell'adozione degli atti comunitari (fase ascendente).

Si tratta, con evidenza, di due distinti profili: da un lato la partecipazione regionale alla formazione della volontà statale, secondo lo schema del regionalismo cooperativo, quale necessario momento di coordinazione e di armonizzazione nell'articolazione dei rapporti centro-periferia e, dall'altro, la previsione dell'intervento del legislatore regionale in attuazione della normativa comunitaria.

Occorre ancora ricordare, per inquadrare correttamente le singole problematiche cui di seguito faremo riferimento, che l'adempimento degli obblighi comunitari non deve (o, forse, sarebbe meglio dire non dovrebbe) produrre alterazioni dell'ordine interno delle competenze, quanto invece risolversi nella corretta applicazione delle regole costituzionali sulle fonti, rispettando i criteri che presiedono alla distribuzio-

ne delle competenze legislative ed amministrative fra stato e regioni. Premessa, quest'ultima, che non ha però impedito, per il passato, la legittimazione di poteri in capo agli organi centrali dello Stato che hanno fortemente ridotto e compresso i margini della autonomia regionale.

Si è in realtà trattato di una parabola che dalla assoluta chiusura nei confronti della realtà regionale, giunge, soprattutto attraverso gli interventi del giudice costituzionale ad una posizione più rispettosa dei criteri costituzionali del riparto delle competenze.

Se la diretta applicabilità dei regolamenti comunitari nel nostro ordinamento, così come la loro preminenza sulle fonti nazionali, viene costruita dalla giurisprudenza costituzionale intorno, e sulla base, delle limitazioni di sovranità previste dall'art.11 Cost., la questione dei margini dell'intervento regionale, nelle materie di propria competenza, in attuazione della fonte comunitaria, vede la Corte per un verso affermare la titolarità e la pienezza del potere estero dello Stato (unico soggetto di diritto internazionale e, dunque, unico responsabile anche a livello comunitario dell'eventuale inadempimento degli obblighi), per l'altro non escludere mai non solo la possibilità di una partecipazione regionale, sia pur ridotta, al procedimento di formazione della volontà statale, cioè delle scelte politiche da rappresentare unitariamente verso l'esterno quanto, soprattutto, giungere progressivamente a riconoscere la legittimità dell'intervento del legislatore regionale nella fase dell'esecuzione interna della normativa comunitaria.

In ragione di ciò la corretta comprensione delle novità introdotte con la riforma del Titolo V e la timida attuazione offerta dalla legge n. 11/2005 non possono prescindere da una ricostruzione, sia pur sintetica, del dibattito dottrinale e degli orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto e accompagnato la riforma costituzionale<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Per il dibattito precedente la riforma del Titolo V Cfr. tra gli altri: P. CARETTI, *Ordinamento comunitario e autonomia regionale*, Milano, 1978; M. CATARBA, *Le Regioni italiane e l'Europa*, in M. CATARBA, J.H.H. WEILER, *L'Italia e l'Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, 2000; per una ricostruzione complessiva delle novità introdotte con la riforma costituzionale Cfr. P. CARETTI, *Potere estero e ruolo "comunitario" delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 4/2003, 555 ss.; A. D'ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l'Unione europea*, in AA.VV., *Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Problemi della sua attuazione*, Milano, 2002, 133 ss.

## **2. La partecipazione regionale alla fase ascendente delle politiche comunitarie**

Il profilo della partecipazione regionale alla c.d. fase ascendente del diritto comunitario è comprensivo di due momenti fra loro indipendenti, ma al tempo stesso complementari. Per un verso, infatti, deve intendersi il coinvolgimento delle regioni nella definizione delle politiche statali in materia comunitaria o, meglio, le modalità e gli strumenti di partecipazione, nelle materie di loro competenza, agli orientamenti ed alle scelte di politica comunitaria che il governo intende adottare.

Per altro verso, occorre invece riferirsi all'intervento regionale, a livello comunitario, nei procedimenti di elaborazione degli atti così come degli indirizzi politici comunitari.

Non va dimenticato, inoltre, che ogni riflessione sul ruolo delle regioni in ambito europeo è ancora fortemente caratterizzata e limitata dalla instabilità di un processo ancora in corso di stabile definizione ed alla ricerca di nuovi assetti ed equilibri istituzionali.

Sul piano della partecipazione alla elaborazione delle politiche statali da sostenere in sede comunitaria, negli anni passati le regioni avevano rivendicato e solo in parte ottenuto un ruolo più incisivo con le riforme introdotte con le leggi n. 183/1987, n. 400/1988 e n. 86/1989.

Segnatamente in una prospettiva partecipativa si riconosce, infatti, come preliminare ad ogni forma di coinvolgimento regionale alla definizione della posizione nazionale in sede comunitaria che le Regioni siano adeguatamente informate.

Si è in tal senso previsto che i progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive siano comunicati alle regioni ed alle Province autonome dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal ministro per le politiche comunitarie, affinché esse siano in grado di presentare al governo le proprie osservazioni.

Occorre poi ricordare come nell'istituire la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la legge n. 400/1998 ha stabilito che essa venga consultata anche sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.

Conferenza Stato-regioni il cui ruolo viene successivamente ulteriormente definito, con riguardo agli aspetti comunitari, dalla legge La Pergola che, in particolare, istituisce una speciale sessione comunitaria,

da convocare almeno ogni sei mesi, per la trattazione dei problemi relativi alle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale.

Più di recente, con il d.lgs. n. 281/1997, nella prospettiva di una forte rivalutazione del ruolo politico della Conferenza (che viene in particolare inserita nel procedimento di formazione degli atti normativi del Governo relativi alle materie di competenza regionale) si attribuisce ad essa il compito – nell’ambito della sessione comunitaria – di raccordare la politica comunitaria con le esigenze delle regioni e di esprimere parere sullo schema della legge comunitaria annuale.

Un panorama, dunque, complessivamente insoddisfacente, che riduce l’intervento delle regioni, in rapporto agli strumenti a loro disposizione, preclusivi di un’azione realmente incisiva, ad un ruolo di soggetti passivi del processo comunitario; una presenza sostanzialmente consultiva nelle sedi ove il raccordo Stato-Regioni è istituzionalizzato, che risulta palesemente inadeguata ogniqualvolta le scelte di politica comunitaria incidono direttamente sulle competenze regionali.

Né un salto di qualità poteva dirsi realizzato con l’art. 2 del d.lgs. n. 112/1998, che, intitolato ai “Rapporti internazionali e con l’Unione europea”, per un verso attribuisce allo Stato il compito di assicurare la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea, limitandosi così a riprodurre previsioni contenute nella legge di delega (senza nulla aggiungere all’art. 5 del decreto n. 281/1997, che ha disciplinato le procedure di raccordo fra lo Stato e le Regioni, in relazione alla politica comunitaria, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni); per altro verso conferma l’allora vigente disciplina della attuazione degli obblighi comunitari.

D’altra parte, non si può neppure negare come da parte delle stesse Regioni, non si sia registrata una reale volontà di partecipazione attiva alla elaborazione delle politiche e degli atti comunitari o, più semplicemente, l’interesse a sfruttare le nuove opportunità – sia pure con i limiti e le insufficienze denunciate – comunque offerte dal legislatore. Così, ad esempio, solo raramente le Regioni hanno presentato osservazioni, anche quando i progetti in questione coinvolgevano direttamente le loro competenze; e la stessa Conferenza Stato – Regioni ha finora svolto un ruolo marginale, affrontando prevalentemente questioni di scarsa rilevanza.

Su questo panorama legislativo ed in attuazione del disegno costituzionale di riforma, si inseriscono le previsioni della legge n.11/2005.

Va osservato subito che la normativa in esame disciplina la fase ascendente limitatamente alla partecipazione indiretta, limitatamente,

cioè, al coinvolgimento regionale nel processo di formazione della volontà statale in materia comunitaria. All'art. 117, *comma V*, Cost. relativamente alla partecipazione diretta delle Regioni in sede comunitaria si è data attuazione, come noto, con la legge n. 131/2003 (art. 5) che opta per una soluzione minima che esclude la possibilità per le Regioni, anche nelle materie di loro competenza esclusiva, di partecipare direttamente – esprimendo la posizione unitaria dello Stato – a livello comunitario.

Il legislatore, in altri termini, si attesta su di una visione imperniata sulla tutela della capacità decisionale unitaria dello Stato centrale in sede comunitaria, mentre la presenza regionale è garantita solo nell'ambito delle delegazioni del Governo.

Peraltro, sul punto specifico delle garanzie procedurali solo abbozzate nell'art. 5 della legge n. 131/2003, ma dalle Regioni ritenute inadatte a garantire una loro efficace partecipazione ai processi decisionali, la risposta della Corte costituzionale è stata chiara là dove afferma che il V comma dell'art. 117 Cost. “istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella di cui al III comma”. Osserva ancora la Corte che pur essendo la materia “rapporti internazionali e comunitari delle Regioni” concorrente, nulla osta alla individuazione, nel suo ambito, di uno specifico settore relativo alle norme procedurali in cui, per espressa previsione costituzionale, la competenza esclusiva dello Stato, sotto forma di riserva di legge statale, si riepande a scapito della competenza regionale (sent. n. 239/2004)<sup>3</sup>.

All'articolo 1*bis* della legge n. 86/1989 si sostituiscono con la legge n.11/2005 ben cinque articoli (da 3 a 7) dedicati appunto alla fase ascendente; mentre l'art. 2 istituisce il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) con compiti di coordinamento espressamente finalizzati alla fase ascendente e di propulsione della fase discendente; una timida apertura alle Regioni emerge dal secondo comma là dove stabilisce che alle riunioni di tale organismo, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, a richiesta, possono partecipare anche il Presidente della

---

<sup>3</sup> Cfr. L. VIOLINI, *Legge “La Loggia” e partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari: la Corte (a buon diritto) assolve le scelte legislative, benché incomplete*, in *Le Regioni*, n. 1 /2005; A. RUGGERI, *Molte conferme (e qualche smentita) nella prima giurisprudenza sulla legge La Loggia, ma senza un sostanziale guadagno per l'autonomia (a margine di Corte costituzionale sentenze nn. 236, 238, 239 e 280/2004)* in *federalismi.it*, 29 luglio 2004.

Conferenza dei Presidenti delle Regioni o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma.

Ma gli spazi di coinvolgimento regionale risultano complessivamente poco sfruttati (a fronte di principi costituzionali che avrebbero consentito una attuazione più innovativa) limitandosi a prevedere forme di consultazione e di informazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza Stato – Regioni secondo le linee già tracciate dalla precedente normativa e senza che, in ogni caso, le posizioni espresse dalle Regioni possano in alcun modo impegnare il Governo (art. 5).

Le novità, modeste, riguardano la riserva di riesame (artt. 4 e 5, *comma V*) riservata in passato solo alle Camere ed oggi estesa alla Conferenza Stato – Regioni, la previsione di un coinvolgimento nella fase ascendente anche degli enti locali (art. 6) così come, attraverso le rappresentanze che siedono nel CNEL, anche delle parti sociali e delle categorie produttive (art. 7).

Dal canto suo l'art.5, comma II, della legge n. 131/2003 stabilisce che nelle materie di loro competenza le Regioni possono chiedere che il Governo proponga ricorso davanti alla Corte di giustizia U.E. al fine di denunciare l'illegittimità di un atto normativo comunitario per contrasto con i Trattati.

### ***3. Le competenze regionali di attuazione delle norme comunitarie***

In una prima fase, che precede la compiuta attuazione delle Regioni ordinarie, giungendo fino alla metà degli anni settanta, la tesi sostenuta dalla giurisprudenza costituzionale riconosce esclusivamente allo Stato la competenza di attuare le norme di diritto internazionale, fra le quali devono evidentemente ricomprendersi anche le norme comunitarie.

Tesi centralista che, accolta nei primi decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (decreti delegati del 14-15 gennaio 1972) si fondava essenzialmente sulla considerazione che lo Stato, in quanto unico soggetto di diritto internazionale, è il solo responsabile dell'adempimento degli obblighi internazionali e perciò anche del loro eventuale inadempimento e dell'illecito che ne segue<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. in particolare l'art 4, lett. B) del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, che ha espressamente riservato allo Stato la "applicazione dei regolamenti, direttive ed altri

D'altro canto si è già osservato che la presenza di norme di diritto internazionale non può comunque alterare la ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni così come delineata agli artt. 117 e 118 Cost., dovendosi ammettere, di conseguenza, la competenza delle Regioni di attuare le norme comunitarie nelle materie loro attribuite.

L'esecuzione degli obblighi internazionali, ove essa investa materie riservate alla Regione non può, in forza della distribuzione dei poteri consacrata nella Carta costituzionale, non competere allo stesso legislatore regionale interessato<sup>5</sup>.

Ma è soltanto con la legge n. 382 del 1975 e, successivamente, con il d.P.R. n. 616 del 1977 che il legislatore italiano, modificando l'orientamento seguito in precedenza, riconosce alle Regioni, nelle materie di loro competenza, la possibilità di dare esecuzione in sede sia amministrativa che legislativa ai regolamenti ed alle direttive comunitarie<sup>6</sup>.

---

atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio dei prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole”.

Impostazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale che, con la ormai famosa sentenza n. 142/1972, ha sostanzialmente giustificato la scelta compiuta dal legislatore delegato, affermando, però, fra l'altro (punto 9 motivazione in diritto) che “ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettui a favore di enti minori diversi dallo Stato contraente (che assume la responsabilità del buon adempimento di fronte alla Comunità) presuppone il possesso da parte del medesimo degli strumenti idonei a realizzare tale adempimento anche di fronte all'inerzia della Regione che fosse investita della competenza dell'attuazione. Strumenti del genere, – sottolinea la Corte – fanno difetto nel nostro ordinamento e ad essi non potrebbe supplirsi con il potere di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 17 della legge di delegazione, poiché alla inottemperanza ed esso non si potrebbe in alcun modo porre riparo, non riuscendo allo Stato sostituirsi nell'esercizio della competenza una volta effettuato il suo trasferimento”.

<sup>5</sup> Così in particolare A. LA PERGOLA, *Regionalismo, federalismo e potere estero dello Stato. Il caso italiano ed il diritto comparato*, in *Quad. reg.*, II, 1985, p. 923 ss., il quale osserva, fra l'altro, che il problema investe la corretta lettura del testo costituzionale in ordine a come sono concepiti i poteri di autonomia e come essi sono distinti dalle attribuzioni degli organi nazionali. Nella dottrina italiana, prosegue l'A., vi sono due opposte presunzioni degli interpreti nella lettura del testo costituzionale: la presunzione della sovranità dello Stato, che ubbidisce alla logica inflessibile della indivisibilità e della esclusività, la presunzione della certezza ed irriducibilità della competenza regionale nei limiti e per le materie che di essa definiscono la estensione.

<sup>6</sup> Cfr.: art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 attuato dall'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977. Peraltro, una significativa anticipazione è già contenuta nella legge 9 maggio 1975 n. 153 relativa alla attuazione delle direttive Cee dell'aprile 1972 in materia

Per quanto concerne poi in particolare le direttive le Regioni, nel regolare la materia di attuazione con proprie leggi, dovranno però attenersi alla legge statale che, nel recepire la direttiva, ha al contempo indicato le norme di principio vincolanti per il legislatore regionale.

In mancanza della legge regionale l'art. 6 d.P.R. n. 616/1977 disponeva l'osservanza della legge statale in tutte le sue disposizioni anche non di principio.

Nel caso, poi, di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo termine per provvedere, trascorso il quale il Consiglio stesso adotta i relativi provvedimenti in sostituzione dell'amministrazione regionale.

La formula in esame configura, in particolare, la competenza dello Stato non più esclusiva, bensì concorrente-alternativa, rimuovendo il principale ostacolo – la mancanza del potere surrogatorio dello Stato di fronte all'inerzia degli organi regionali – che, a giudizio della Corte, si frapponeva al riconoscimento alle Regioni delle competenze di esecuzione della normativa comunitaria.

Peraltro, se l'introduzione di un meccanismo di sostituzione dello Stato alle Regioni inadempienti di fronte ad un obbligo internazionale rappresenta la soluzione di compromesso, che consente di contemperare le esigenze dell'unità con le ragioni dell'autonomia, occorre anche considerare l'incertezza ricostruttiva dei poteri regionali che caratterizza la previsione legislativa.

In effetti, indipendentemente dalla opinione che si voglia sostenere riguardo all'ammissibilità dell'introduzione in via legislativa ordinaria di poteri sostitutivi statali, non si può non osservare quanto, nella concreta esperienza di funzionamento del sistema delle autonomie regionali in Italia, abbia inciso negativamente, nel senso, cioè, della compressione dell'autonomia costituzionalmente riservata alle Regioni, l'introduzione di meccanismi sostitutivi.

Ancora una volta significativa è l'evoluzione della giurisprudenza

---

di agricoltura. Sull'argomento cfr. il commento all'art. 6 d.P.R. n. 616/1977 di G. GAJA, in *I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali*, a cura di A. Barbera e F. Bassanini, Bologna, 1979, p. 119 ss.; F. BASSANINI, *Il ruolo delle Regioni nell'attuazione delle norme comunitarie*, in *Le Regioni fra Stato e comunità locali*, Bologna, 1976, p. 123 ss., e bibliografia ivi citata.

costituzionale che riconosce e giustifica il potere sostitutivo ricollegandolo alla doverosità costituzionale di comportamenti interni di esecuzione degli obblighi internazionali, ma che poi finisce con ampliare progressivamente il margine dell'intervento statale anche a settori diversi da quello dell'attuazione del diritto comunitario derivato<sup>7</sup>.

Esemplari, in questa prospettiva, sono le numerose sentenze in cui il riferimento all'interesse nazionale "ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari nell'intero territorio dello Stato" svolge un ruolo centrale per legittimare il potere sostitutivo<sup>8</sup>.

Un richiamo all'interesse nazionale che, si badi bene, coerentemente all'impostazione sempre seguita dai giudici costituzionali, si configura non già come limite di merito in negativo per gli atti regionali, bensì come presupposto positivo di competenza statale in materie altrimenti spettanti alle Regioni<sup>9</sup>.

Ma, ulteriore presupposto per l'esercizio, anche in via provvisoria, del potere sostitutivo statale diviene, con la sentenza n. 304/1987, la sussistenza di motivi di urgenza che impediscano il tempestivo adempimento, in sede regionale, dell'obbligo internazionale.

La Corte, cioè, consente l'espansione degli atti sostitutivi anche ad ipotesi non riconducibili all'inerzia regionale e, di più, legittima la loro adozione anche indipendentemente da un puntuale fondamento legi-

---

<sup>7</sup> Cfr. Corte cost. sentt. nn. 177 e 194 del 1986; 64 e 304 del 1987; 77 e 1000 del 1988; 101, 824, 460, 588, del 1989; 85 del 1990. Sul "decalogo" elaborato in materia dalla Corte costituzionale v., riassuntivamente, la sent. n. 101 del 1989, cit. la quale afferma che, "affinché lo Stato possa sostituirsi alle Regioni nell'esercizio di una funzione ad esse spettante, occorre: a) che lo Stato disponga di un potere di vigilanza nei confronti di attività regionale prive di discrezionalità nell'an., ora perché sottoposte a termini perentori, ora perché l'inerzia della Regione metterebbe in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali o la cura di interessi affidati alla responsabilità finale dello Stato; b) che il potere di sostituzione sia strettamente strumentale all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale; c) che il potere sostitutivo sia esercitato da un'autorità di Governo, nello specifico senso definito dall'art. 92 Cost.; d) che l'esercizio del controllo sostitutivo sia assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e regioni e, specialmente, al principio di "leale cooperazione".

<sup>8</sup> Cfr. in particolare la sentenza n. 81/1979 che, a sua volta, richiama le precedenti sentenze n. 46/1961, n. 142/1972 e n. 182/1976.

<sup>9</sup> Sul punto cfr. in particolare A. BARBERA, *Regioni e interesse nazionale*, Milano, 1973.

slativo e dall'osservanza delle regole espressamente dettate dal legislatore (art. 6, ultimo comma, d.P.R. n. 616/1977)<sup>10</sup>.

E, non ultimo, la stessa giurisprudenza che si ispira al principio della leale collaborazione, finisce con il compromettere e limitare i margini dell'intervento regionale.

Al sistema di relazioni Stato-Regioni nell'attuazione degli obblighi comunitari, così come delineato con il d.P.R. n. 616/1977, vengono apportate alcune modifiche, che non ne scalfiscono la struttura di fondo, con la legge n. 183/1987 sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Cee.

La novità più significativa è certamente rappresentata dalla possibilità, prevista per le sole Regioni ad autonomia speciale, di dare immediata applicazione alle direttive comunitarie, salvo successivamente adeguarsi alle eventuali norme di principio stabilite con legge dello Stato.

Per la prima volta, inoltre, – ed è questa la seconda novità di rilievo – si affronta il problema dei modi della partecipazione regionale alla fase ascendente dei processi decisionali sui temi comunitari.

Le Regioni sono così informate – tramite il ministro per le politiche comunitarie – di tutti i progetti di regolamento, di raccomandazione e di direttiva comunitaria, al fine di poter presentare al Governo le proprie osservazioni.

Per il restante le modifiche apportate dalla legge n. 183/1987 si risolvono nella previsione del potere, riconosciuto a tutte le Regioni, di dare attuazione in via amministrativa agli atti comunitari (in particolare direttive e raccomandazioni), quando essi non riguardino materie già disciplinate da una legge o coperte da riserva di legge.

Riferimento, quest'ultimo, che se vuole essere espressione di una

---

<sup>10</sup> È da osservare, peraltro, come la Corte (punto 3.4 della motivazione in diritto) individua la garanzia dell'autonomia regionale nella fase di consultazione dei responsabili regionali in ordine alla loro possibilità di adempiere e, in caso negativo, in ordine alla natura ed al contenuto dell'atto statale sostitutivo, la cui disciplina dovrà considerarsi "suppletiva" o "cedevole" nei confronti dei successivi atti di esercizio da parte delle autorità regionali e provinciali, delle competenze ad esse attribuite. Su tale sentenza cfr. le osservazioni di A. D'ATENA, *Regolamenti ministeriali e surrogazione delle Regioni*, in *Giur. cost.*, 1987, p. 2517 ss.; P. CARETTI – G. STROZZI, *Luci ed ombre nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di adempimento degli obblighi comunitari*, in *Le Regioni*, 1988, p. 198 ss.; V. COCOZIA, *Regioni e diritto comunitario nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 1992, p. 620 ss.

iniziale politica di delegificazione, non comporta però alcun vantaggio per le Regioni ordinarie dal momento che le materie in cui è prevista la loro competenza formano oggetto di una doppia riserva di legge: per un verso, infatti, sono oggetto di riserva di legge statale contenente i principi fondamentali e, per altro verso, di riserva di legge regionale per la disciplina da porre in essere nel rispetto di quei principi.

Si consideri, poi, la contraddittorietà del diverso regime previsto per le Regioni speciali ed ordinarie che non sembra giustificarsi qualora si ritenga, in particolare, che le direttive comunitarie possano direttamente vincolare le Regioni.

Se, cioè, le direttive possono, per propria natura, produrre vincoli giuridici a carico delle Regioni, l'obbligo di dare ad esse attuazione prescinde dal titolo di esercizio della competenza legislativa regionale.

Né poteva valere l'obiezione, stante la esplicita previsione dell'art. 17 legge n. 281/1970, che nelle materie di competenza ripartita ex art. 117 Cost., la previa emanazione delle leggi statali di cornice possa configurarsi come condizione di esercizio della competenza legislativa regionale concorrente.

Peraltro, che le direttive comunitarie non siano dotate di sola rilevanza esterna-comunitaria ma anche interna-nazionale è conseguenza diretta dell'attuazione che l'ordinamento giuridico italiano ha dato al Trattato UE.

L'obbligo di dare ad esse esecuzione, allora, non si impone soltanto allo Stato nella sua soggettività internazionale, ma anche agli organi ed agli enti che operano al suo interno.

Quindi, nelle materie loro assegnate dalla Costituzione e dagli Statuti speciali, alle Regioni<sup>11</sup>.

Accoglie, almeno in parte, le obiezioni indicate, la legge n. 86/1989, meglio conosciuta come legge La Pergola, che ha espressamente riconosciuto anche alle Regioni ordinarie la possibilità di dare

---

<sup>11</sup> Nella prospettiva indicata è da segnalare la sentenza della Corte costituzionale, n. 124/1990 che, nella ipotesi analoga di trattati internazionali che impongano un obbligo di attività legislativa (ed abbiano formato oggetto "di ordine di esecuzione"), dichiara la Regione "ente destinatario degli obblighi internazionali dello Stato ai quali è suo compito dare attuazione a livello locale nell'ambito della propria competenza". Indirizzo, quest'ultimo, in radicale contrasto con l'originario orientamento (cfr. la sentenza n. 46/1961 richiamata alla nota 1) e che dovrebbe condurre la Corte a ripensare il proprio indirizzo a proposito delle direttive comunitarie incidenti su materie costituzionalmente spettanti alle Regioni, ed al superamento dell'assunto secondo cui, in tale ipotesi, la mediazione della legge nazionale sarebbe comunque necessaria.

attuazione normativa alle direttive comunitarie, pur in assenza di norme statali di recepimento, ma alla condizione di attendere e di adeguarsi alle eventuali disposizioni in tal senso contenute nella prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva<sup>12</sup>.

Il sistema delineato dalla legge n. 86/1989 ha rappresentato certamente il primo organico disegno di integrazione europea ed ha il merito di avere indicato gli strumenti di partecipazione regionale ai circuiti comunitari, così come di avere significativamente esteso l'intervento regionale nella fase di attuazione del diritto comunitario.

Restano però alcune incoerenze di fondo che, peraltro, hanno trovato puntuale conferma nella prassi applicativa: prima fra tutte la disparità di trattamento fra le Regioni ordinarie, che vedono ancora la loro attività legislativa concorrente subordinata alla emanazione della legge comunitaria cui spetta indicare "quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali", e le Regioni a statuto speciale per le quali si stabilisce la possibilità, nelle materie di competenza esclusiva, di dare immediata attuazione alle direttive, con il solo obbligo di adeguarsi alla legge dello Stato nei limiti previsti dalla Costituzione e dai rispettivi Statuti.

In secondo luogo, occorre ricordare l'introduzione, operata dalla legge n. 86/1989, di tre categorie di norme attuative, attraverso cui giungere a conformare l'ordinamento italiano al diritto comunitario: l'intervento diretto della legge comunitaria con le disposizioni, in essa contenute, abrogative o modificative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari; le deleghe settoriali; i regolamenti dell'esecutivo che possono essere autorizzati dal Parlamento anche nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge dalla Costituzione.

Si ampliano, in altri termini, gli atti normativi che possono inter-

---

<sup>12</sup> Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, infatti, viene assicurato da un unico intervento legislativo annuale, in previsione del quale, entro il 1° marzo di ogni anno, deve essere presentato alle Camere un disegno di legge relativo alla c.d. legge comunitaria per l'anno di riferimento, con il compito di dare esecuzione, in particolare, agli obblighi che scaturiscono dall'emanazione di atti che "vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione" e dall'"accertamento giurisdizionale" da parte della Corte di giustizia "della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei Trattati".

porsi alla legge regionale, con la conseguenza di dilatare i principi che le Regioni devono considerare quale limite alla propria competenza.

Si pensi alle disposizioni della legge comunitaria che conferiscono al governo la delega per la trasposizione (il recepimento è infatti disposto direttamente dalla legge comunitaria) in diritto interno di direttive comunitarie.

Il legislatore regionale si trova di fronte ad un duplice ordine di principi non derogabili: quelli di delega e quelli espressamente definiti non derogabili dal legislatore delegato.

Ma l'aspetto qualificante il sistema delineato è certamente rappresentato dalla delegificazione<sup>13</sup> che la legge favorisce con un ampio ricorso all'attuazione delle direttive in via di regolamento governativo, strumento che se ha il merito di rendere più tempestivo il processo di adeguamento alle politiche comunitarie rafforza, però, la posizione del Governo e porta con sé, inevitabilmente, il rischio di una ulteriore compressione dell'autonomia legislativa regionale.

È fuori di dubbio, infatti, che le Regioni ordinarie potranno vedere le proprie competenze limitate non solo dalle leggi del Parlamento e dalle leggi delegate quanto, soprattutto, dai regolamenti governativi emanati sulla base della autorizzazione contenuta nella legge-comunitaria<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> L'art. 4 della legge n. 86/1989 prevede la possibilità di dare attuazione alle direttive comunitarie mediante regolamento governativo, anche in materie già disciplinate dalla legge, la quale sotto questo profilo può essere derogata o abrogata da una norma di grado inferiore, ma autorizzata in tal senso dalla legge comunitaria. Peraltro, sul piano specifico del rispetto del quadro normativo-costituzionale di riferimento e della ripartizione delle competenze in esso stabilita, può osservarsi come, essendo l'attività regolamentare delegificatoria pur sempre autorizzata da una norma primaria del Parlamento, è possibile superare le perplessità ed i dubbi sorti al riguardo.

Sul punto cfr.: *Commento alla legge n. 86/1989*, a cura di L. BORRONI, R. CLERICI, A. MARZANATI, M.L. MAZZONI HONORATI, G. STANSFIELD, M.R. VIVIANI SCHELEIN, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, I, 1991.

Sul tema della delegificazione e sui significati del termine cfr.: A. PIZZORUSSO, *La sottocommissione per la delegificazione: realtà e prospettive*, in *Le Regioni*, 1985, p. 296, nonché in particolare A. BARBERA, *Appunti sulla "delegificazione"*, in *Politica dir.*, 1988, p. 417 ss., il quale sottolinea la necessità di diminuire la produzione legislativa e di rimediare a quella che è una vera e propria crisi della legge, i cui motivi sono non tanto di natura tecnica, quanto politica.

<sup>14</sup> Osserva in proposito G. STROZZI, *Partecipazione delle Regioni all'elaborazione delle politiche comunitarie e loro competenze all'attuazione degli atti comunitari alla luce della legge n. 86 del 1989*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, I, 1992, p. 111 ss., come attraverso i regolamenti amministrativi, si può incidere su leggi regionali anche non

È con la legge comunitaria n. 128/1998 che viene riconosciuto anche alle Regioni ordinarie (nelle materie di competenza concorrente) di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, senza dover attendere l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.

E veniamo alla nuova disciplina legislativa contenuta nella più volte citata legge n. 11/2005 che, in realtà, nella disciplina dei procedimenti relativi alla fase discendente del diritto comunitario, ed al ruolo regionale in particolare, introduce le sole modifiche necessarie ad adeguare la normativa alla nuova distribuzione di competenze legislative fra Stato e Regioni.

Conformemente al dettato dell'117, comma V, Cost. l'art. 8, *comma I* della l. n. 11/2005 pone a carico dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, ciascuno per le materie di propria competenza legislativa, il compito di dare tempestiva attuazione al diritto comunitario.

Nelle materie che rientrano nella competenza legislativa regionale esclusiva/residuale, nessuna intermediazione è prevista tra diritto comunitario e legge regionale; le Regioni possono, cioè, dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, a prescindere dalla legge annuale comunitaria (art. 16, *comma I*).

Nelle materie di competenza concorrente resta la legislazione statale di principio; la legge comunitaria indicherà, dunque, i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale e prevalenti sulle disposizioni contrarie eventualmente già emanate dalle Regioni stesse (art.16, *comma I* e art. 9 *lett. f*).

La prima riflessione riguarda la conferma dell'intervento legislativo statale di "attuazione preventiva" (cioè precedente l'eventuale accertamento dell'inerzia regionale), soprattutto nelle materie di competenza regionale residuale/esclusiva, posto che l'art. 16, *comma III*, non pare fare alcuna distinzione al riguardo.

Sul versante dell'attuazione interna del diritto comunitario se per

---

direttamente identificate dalla legge comunitaria, ossia in via indiretta, attraverso la semplice indicazione delle direttive che si intendono attuare mediante la delegificazione.

In altri termini, si corre il rischio che il regolamento governativo emanato sulla base della legge comunitaria (che opera trasversalmente) possa incidere su norme regionali non specificamente indicate, anche ove non ricorra una stretta finalità attuativa della direttiva.

un verso il concorso Stato – Regioni si sta avviando verso un assetto più equilibrato, nel senso che la regola diviene l'intervento legislativo diretto delle Regioni a fronte dell'intervento legislativo statale costruito come meramente eventuale e comunque non immediatamente produttivo di effetti sulla legislazione regionale vigente, per altro senso viene sostanzialmente disatteso l'orientamento dottrinale favorevole alla teoria della separazione nei rapporti fra legge statale e legge regionale (Corte cost. sent. n. 282/2002).

Quando si tratta di dare attuazione al diritto comunitario lo Stato può intervenire in via sostitutiva con norme cedevoli, legislative o regolamentari, nelle materie regionali anche in via preventiva, ovvero prima che si sia verificato l'inadempimento, ma a condizione che: *a*) tali norme avranno effetto solo alla scadenza dell'obbligo comunitario di attuazione della direttiva; *b*) l'atto normativo statale contenga una clausola espressa di cedevolezza.

D'altro canto a riprova della flessibilità di riparto delle competenze legislative di cui all'art. 117 Cost., il V comma dell'art.16 l. n. 11/2005 stabilisce che "nelle materie di cui all'art. 117, comma II, Cost., cui hanno riguardo le direttive" il Governo indichi i criteri cui si devono attenere le Regioni "ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario". Tale funzione, peraltro, al di fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge ovvero con regolamento, sulla base della legge comunitaria, può essere esercitata anche con deliberazione del Consiglio dei ministri nel rispetto delle garanzie partecipative di cui all'art. 8 della legge n. 59/1997.

Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni è inoltre rimesso alla legge comunitaria (art. 9, *lett. g*) la delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle Regioni e dalle Province autonome.

Anche sul versante dell'attuazione in via regolamentare ed amministrativa degli atti comunitari (art. 11) la normativa è adeguata alle riforme introdotte con la legge cost. 3/2001, nel senso che può provvedersi all'attuazione delle direttive mediante regolamenti governativi solo nelle materie di cui all'art. 117, comma II, Cost.; rimangono invece inalterati, rispetto alla legge La Pergola i presupposti sia procedurali (la legge comunitaria deve previamente autorizzare l'attuazione in via regolamentare), che sostanziali (la materia su cui si interviene non deve essere coperta da riserva assoluta di legge).

È inoltre espressamente stabilito (art. 11, comma V) che la legge

comunitaria provveda direttamente in tutti i casi in cui l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative, ovvero la previsione di nuove spese o minori entrate.

Infine ai regolamenti di attuazione governativi si aggiungono quelli ministeriali ed interministeriali e gli atti amministrativi generali ai quali può farsi ricorso in tutte le materie di cui all'art. 117, comma II, Cost. che non siano coperte da riserva, anche relativa, di legge e non siano già disciplinate dalla legge o da regolamenti governativi.

La disciplina del potere sostitutivo di cui all'art. 117, comma V, Cost., è prevista oltre che per la potestà legislativa (art. 16, comma III) anche per la potestà regolamentare (art. 11, comma VIII); a queste disposizioni va poi aggiunto l'art. 13, comma II che riguarda, invece, i decreti ministeriali per gli adeguamenti tecnici adottati in via sostitutiva nelle materie di competenza legislativa regionale.

I provvedimenti in questione recano l'indicazione esplicita del carattere sostitutivo del potere esercitato e della cedevolezza delle disposizioni in essi contenute. Sotto il profilo procedimentale il testo richiede che le leggi ed i regolamenti espressione del potere sostitutivo siano sottoposti all'esame preventivo della Conferenza Stato-Regioni (art. 11, comma VIII).

Restano sostanzialmente inalterate, rispetto al testo previgente, le previsioni relative all'esecuzione ovvero all'impugnazione delle decisioni comunitarie destinate all'Italia (art. 14), alla relazione annuale del Governo al Parlamento sulle questioni comunitarie (art. 15), nonché alla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni (art.17) cui si affianca la sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 18).

A garanzia dell'attuazione dell'art. 117, comma I, Cost., le disposizioni della legge n. 11/2005 possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da leggi successive solo attraverso "l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare" (art. 21).

#### **4. Osservazioni conclusive**

Ad un ruolo più incisivo che il mutato quadro costituzionale attribuisce alle Regioni nella partecipazione alla fase sia ascendente che discendente del diritto comunitario corrisponde sul piano dell'attuazione legislativa – in fondo a riprova del significato comunque innovativo di

ricondurre a livello costituzionale soluzioni già introdotte con legge ordinaria – una lettura prudente delle stesse che non sfrutta adeguatamente le potenzialità insite nelle disposizioni del nuovo Titolo V.

Sul piano dell'attuazione il legislatore, lo si è visto, riduce i possibili margini di innovazione, riconfermando la previsione degli interventi sostitutivi – peraltro da esercitarsi con legge, ma a anche con regolamenti governativi e ministeriali – che decorrono dai termini fissati per il recepimento delle direttive fermo restando il principio della cedevolezza della normativa statale rispetto all'intervento normativo regionale.

Quando alla fase ascendente era l'occasione per consentire alle Regioni di partecipare direttamente, attraverso un proprio rappresentante chiamato ad esprimere la posizione unitaria dello Stato, alle riunioni del Consiglio dei Ministri europeo. Infatti, se il V comma del nuovo art. 117 Cost. stabilisce che le Regioni “nelle materie di loro competenza partecipano alla formazione degli atti normativi comunitari”, creando in tal senso l'obbligo per lo Stato di prevedere forme di partecipazione regionale tanto diretta quanto indiretta, va anche ricordato che l'art. I-23, comma II del “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa” (ma analoga previsione era già contenuta nell'art. 203, comma I del Trattato di Maastricht) stabilendo che “il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale” allarga lo spettro dei soggetti legittimati, pur facendo salva la necessaria unitarietà della posizione dei singoli Stati.

Ma anche della partecipazione indiretta emerge una lettura minimalista che si limita a forme di consultazione e di informazione secondo le linee tracciate dalla precedente normativa e senza che, in ogni caso, le posizioni espresse dalle Regioni possano in alcun modo impegnare il Governo.

5. *Tabella comparativa*

	<b>LEGGE N. 86/89</b>		<b>LEGGE N. 11/05</b>
Art. 1	<p><i>Finalità</i></p> <p>1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:</p> <p>a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;</p> <p>b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati.</p> <p>2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.</p>	Art. 1	<p><i>Finalità</i></p> <p>1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p> <p>2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:</p> <p>a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;</p> <p>b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;</p> <p>c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.</p>
		Art. 2	<p><i>Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei</i></p> <p>1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri</p>

		<p>o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.</p> <p>2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.</p> <p>3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la</p>
--	--	---

			<p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIA-CE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.</p> <p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Art. 1-bis</p>	<p><i>Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari</i></p> <p>1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. (1)</p> <p>2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.</p> <p>3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e</p>	<p>Art. 3</p>	<p><i>Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea</i></p> <p>1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.</p> <p>2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.</p> <p>3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.</p>

	<p>adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.</p> <p>4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee (2).</p> <p>(1) Comma modificato dall'<u>art. 6, l. 1° marzo 2002, n. 39</u>.</p> <p>(2) Articolo aggiunto dall'<u>art. 6, l. 29 dicembre 2000, n. 422</u></p>		<p>5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p> <p>7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese</p>
		Art. 4	<p><i>Riserva di esame parlamentare</i></p> <p>1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.</p>

			<p>2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.</p> <p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea</p>
		Art. 5	<p><i>(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)</i></p> <p>1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.</p> <p>2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome</p>

		<p>un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.</p> <p>3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.</p> <p>4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente</p>
--	--	--

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle pro-

		<p>vince autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.</p> <p>10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.</p> <p>11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p> <p>12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>
--	--	--

		Art. 6	<p><i>Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari</i></p> <p>1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.</p> <p>2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.</p>
--	--	--------	---

		Art. 7	<p><i>Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n.936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.</p>
Art. 2	<p><i>Legge comunitaria</i></p> <p>1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni</p>	Art. 8	<p><i>Legge comunitaria</i></p> <p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le provin-</p>

parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo (1).

2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento (1).

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'[articolo 9](#), comma 2-bis (2).

4. (Omissis) (3).

(1) Comma così sostituito dall'[art. 13](#), l. 24 aprile 1998, n. 128.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 9](#),

ce autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

	<p><u>l. 5 febbraio 1999, n. 25</u> e poi modificato dall'<u>art. 7, l. 21 dicembre 1999, n. 526</u>.</p> <p>(3) Sostituisce il secondo comma dell'<u>art. 10, l. 16 aprile 1987, n. 183</u></p>		<p>5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:</p> <p>a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;</p> <p>b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;</p> <p>c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;</p> <p>d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;</p> <p>e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.</p>
Art. 3	<p><i>Contenuti della legge comunitaria</i></p> <p>1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:</p>	Art. 9	<p><i>Contenuti della legge comunitaria</i></p> <p>1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:</p>

*a)* disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;

*a-bis)* disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia; (1)

*b)* disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

*c)* autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 6, l. 1° marzo 2002, n. 39.

*a)* disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

*b)* disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

*c)* disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

*d)* disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

*e)* disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

*f)* disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*g)* disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanaione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

*b)* disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

			<p>2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.</p>
		Art. 10	<p><i>Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario,</p>

			<p>chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.</p> <p>4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.</p>
Art. 4	<p><i>Attuazione in via regolamentare</i></p> <p>1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.</p>	Art. 11	<p><i>Attuazione in via regolamentare e amministrativa</i></p> <p>1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere at-</p>

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (1).

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

tuare mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri;

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

- a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. (Omissis) (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 22 febbraio 1994, n. 146.

(2) Comma abrogato dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

			<p>8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
Art. 5	<p><i>Attuazioni modificative</i></p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'<u>articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183</u>, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'<u>articolo 4</u>, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 e dell'<u>articolo 4</u> sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'<u>articolo 1</u>, comma 1, lettera a).</p>	Art. 12	<p><i>Adeguamenti tecnici</i></p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.</p>
		Art. 13	<p><i>Adeguamenti tecnici</i></p> <p>1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano</p>

			<p>modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.</p> <p>2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.</p>
Art. 6	<p><i>Decisioni delle Comunità europee</i></p> <p>1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.</p>	Art. 14	<p><i>Decisioni delle Comunità europee</i></p> <p>1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.</p>

	<p>2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.</p> <p>3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.</p>		<p>2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.</p> <p>3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.</p>
Art. 7	<p><i>Relazione annuale al Parlamento</i></p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi (1):</p> <p><i>a)</i> gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;</p> <p><i>b)</i> la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee</p>	Art. 15	<p><i>Relazione annuale al Parlamento</i></p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:</p> <p><i>a)</i> gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;</p> <p><i>b)</i> la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'e-</p>

caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso (2).

(1) Alinea così modificato dall'art. 24, l. 21 dicembre 1999, n. 526.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 5 febbraio 1999, n. 25

sposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

Art. 8	<p><i>Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871</i></p> <p>[1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché , per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.</p> <p>2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa](1).</p> <p>(1) Articolo abrogato dall'<a href="#">art.12,L.5 febbraio 1999 n. 25</a>.</p>		
Art. 9	<p><i>Competenze delle regioni e delle province autonome</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.</p> <p>2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie (1).</p> <p><i>2-bis.</i> I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli</p>	Art. 16	<p><i>Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome</i></p> <p>1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.</p> <p>2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria compe-</p>

estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (2).

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.

tenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

	<p>(1) Comma così sostituito dall'<u>art. 13, l. 24 aprile 1998, n. 128.</u></p> <p>(2) Comma aggiunto dall'<u>art. 13, l. 24 aprile 1998, n. 128</u> e così modificato dall'<u>art. 6, l. 29 dicembre 2000, n. 422.</u></p>		
Art. 10	<p><i>Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione (1).</p> <p>2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:</p> <p><i>a)</i> sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;</p> <p><i>b)</i> sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'<u>articolo 1</u>, comma 1;</p> <p><i>b-bis)</i> sullo schema del disegno di legge di cui all'<u>articolo 2</u> (2).</p> <p>3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'<u>articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.</u></p> <p>(1) Comma così sostituito dall'<u>art. 13, l. 24 aprile 1998, n. 128.</u></p> <p>(2) Lettera aggiunta dall'<u>art. 13, l. 24 aprile 1998, n. 128.</u></p>	Art. 17	<p><i>Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.</p> <p>2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:</p> <p><i>a)</i> sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;</p> <p><i>b)</i> sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>c)</i> sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.</p> <p>3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.</p>

		Art. 18	<p><i>Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.</p>
		Art. 19	<p><i>Utilizzo di strumenti informatici</i></p> <p>1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.</p>
		Art. 20	<p><i>Regioni a statuto speciale e province autonome</i></p> <p>1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.</p>
Art. 11	<p><i>Inadempimenti delle regioni e province autonome</i></p> <p>[1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il</p>		

coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con la modalità di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Art. 12	<p><i>Inadempimenti degli enti pubblici</i></p> <p>1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'<u>articolo 1</u>, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.</p> <p>2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.</p>		
Art. 13	<p><i>Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno</i></p> <p>1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.</p> <p>2. Il Dipartimento costituito dall'<u>articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183</u>, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.</p>		

Art. 14	<i>Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839</i>  1.(Omissis) (1). (1) Aggiunge un comma all' <u>art. 7, l. 11 dicembre 1984, n. 839</u> .	Art. 21	<i>Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge</i>  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 15	<i>Disposizioni finali</i>  1. Sono abrogati gli <u>articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183</u> , nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.	Art. 22	<i>Abrogazioni</i>  1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n.183, sono abrogati. 2. La legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, è abrogata.